

**PROTOCOLLO SULLE MODALITÀ ATTUATIVE DELLA
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
ex Legge 28 Aprile 2014 n. 67**

Il Tribunale di CUNEO, l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di CUNEO e l'Ordine degli Avvocati di CUNEO,
in aggiornamento al Protocollo di Intesa già sottoscritto in data 5.3.2020,
alla luce delle prime modalità applicative del medesimo e della richiesta avanzata in
data 28.5.2021 dall'UEPE,

stabiliscono le seguenti modalità attuative della procedura di applicazione
dell'istituto della messa alla prova previsto *ex lege* 67/14

**1) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA ALL'U.E.P.E. PER IL PROGRAMMA
DI TRATTAMENTO**

La **domanda** di predisposizione del programma di trattamento, come di seguito specificata, deve essere presentata dall'imputato/indagato o dal difensore munito di procura speciale a mezzo p.e.c. a uepe.cuneo@giustiziacert.it, ovvero a mezzo deposito diretto all'U.E.P.E. territorialmente competente: quello del domicilio dell'imputato/indagato.

La richiesta all'U.E.P.E. (che se proviene dallo studio del difensore deve contenere l'indicazione dei relativi recapiti e dell'indirizzo P.E.C.) e va redatta utilizzando l'apposito modulo di Istanza di programma di trattamento per messa alla Prova (modello MAP1) che viene allegato al presente protocollo e reso disponibile attraverso i siti *internet* del Tribunale e dell'Ordine Avvocati di Cuneo.

Documentazione da allegare all'istanza

1. Copia della **procura speciale**, se istanza presentata dal difensore.
2. Documentazione giuridica: atti rilevanti del procedimento penale o quantomeno gli atti da cui risulta l'imputazione (decreto di citazione a giudizio, decreto penale di condanna) o la sottoposizione ad indagini.
3. Eventuale documentazione attestante quanto dichiarato, in particolare per quanto attiene alla disponibilità dell'Ente per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità e alle modalità previste o già effettuate per il risarcimento del danno. (Se la documentazione non è immediatamente disponibile al momento della richiesta, sarà cura dell'interessato produrla successivamente all'U.E.P.E., in tempo utile per l'elaborazione del programma).
4. Solo nei casi in cui il soggetto stia svolgendo un programma terapeutico: documentazione del servizio specialistico che attesti la presa in carico.

Istanza ed allegati dovranno essere trasmessi all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente tramite P.E.C. se provenienti dal difensore; se provenienti, invece, dall'interessato saranno presentati personalmente entro un termine congruo prima della data di fissazione della prima udienza.

Laddove non vi sia il tempo necessario per raccogliere, entro i termini indicati, tutta la documentazione da allegare alla richiesta (ad es. nel caso di giudizi direttissimi, opposizione a decreto penale di condanna), deve essere inoltrata all'UEPE la sola istanza (compilata nel modello MAP.1), che varrà quale "presa in carico" per la redazione del programma di trattamento (vedi art. 464-bis, comma 4, c.p.p.); la richiesta corredata con gli allegati verrà formalizzata appena possibile.

L'U.E.P.E. protocolla la richiesta e rilascia in ogni caso (direttamente all'interessato o all'Avvocato tramite PEC) un'attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta da depositare all'autorità giudiziaria procedente.

Nel caso in cui l'imputato decidesse prima dell'udienza (o con l'opposizione al decreto penale di condanna) di accedere ad un rito alternativo, il difensore dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna.

2) RICHIESTA DI SOSPENSIONE CON MESSA ALLA PROVA E VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITA' DELL'ISTANZA DA PARTE DEL GIUDICE

2.1. L'imputato, o il difensore munito di procura speciale, formula davanti al giudice procedente la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (o se possibile prima dell'udienza, con deposito in cancelleria, per consentire al giudice di esaminare previamente l'istanza e la documentazione allegata). Con la richiesta deve essere depositata copia della domanda del programma di trattamento, con i relativi allegati, già inviata all'U.E.P.E. e copia dell'attestazione di ricezione da parte di quest'ultimo ufficio.

Il giudice effettua una verifica preliminare accertando che:

- a) non ricorrano le condizioni per una pronuncia *ex art. 129 c.p.p.*;
- b) sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli art. 464-*quater* c.p.p. e 168-*bis* c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a 4 anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 c.p.p.; l'imputato abbia espresso il suo consenso a prestare Lavoro di Pubblica Utilità; l'imputato non sia già stato ammesso alla messa alla prova; non ricorra uno dei casi di cui agli art. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.);
- c) possa essere prevedibile, tenuto conto del reato contestato, della personalità dell'imputato e delle altre informazioni a disposizione, che questi si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il giudice, all'esito di tale preliminare valutazione, emette in alternativa uno dei seguenti provvedimenti:

- a) pronuncia sentenza *ex art. 129 c.p.p.*;
- b) respinge la richiesta;
- c) *rinvia il processo ad altra data, fissando nuova udienza e assegnando all'U.E.P.E. un termine non inferiore a mesi 3 (di cui sarà data comunicazione immediata all'U.E.P.E. dalla Cancelleria), precedente all'udienza stessa, entro il quale il*

programma dovrà essere elaborato e depositato in cancelleria. Nei casi in cui la situazione concreta presenti profili di particolare criticità, tale termine verrà fissato dal giudice con una maggiore dilazione, al fine di consentire all'UEPE un'indagine maggiormente approfondita.

In questa fase l'imputato si impegna a comunicare entro la successiva udienza eventuali provvedimenti di ammissione emessi da altro Giudice.

Se necessario il Giudice dispone anche:

- la citazione della persona offesa per l'udienza di rinvio;
- l'acquisizione, tramite P.G., Servizi Sociali o altri enti pubblici, delle informazioni di cui all'art. 464-*bis*, comma 5, c.p.p.. In questo caso fissa un termine per il deposito in cancelleria dell'esito delle informazioni e ne dispone l'immediata comunicazione al difensore dell'imputato, al Pubblico Ministero e all'U.E.P.E. che ne terrà conto nell'elaborazione del programma.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) sono comunicati all'U.E.P.E. perché provveda all'archiviazione della richiesta.

2.2. NEL PROCEDIMENTO PER DECRETO:

L'istanza di sospensione con messa alla prova è presentata con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna. Ad essa è allegata la richiesta di elaborazione del programma inviata all'U.E.P.E. Il Giudice per le Indagini Preliminari provvederà a fissare udienza per decidere in contraddittorio sull'istanza; tutta la documentazione necessaria dovrà essere presentata entro la fissanda udienza all'esito della quale il Giudice procederà secondo quanto previsto al punto 2.1.

2.3 NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI:

L'istanza di sospensione con messa alla prova è depositata presso la cancelleria GIP-GUP. Se il Pubblico Ministero presta il consenso con atto scritto sinteticamente motivato unitamente alla formulazione dell'imputazione, il giudice indica alla parte un termine entro il quale dovrà depositare il programma, fissando successiva udienza in camera di consiglio. In caso di dissenso, il Pubblico Ministero deve enunciare le ragioni. In ogni caso, l'indagato/imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il Giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'art. 464-*quater* c.p.p.

2.4 NEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO:

Poiché i tempi stringenti di tale rito escludono che la parte istante possa già avere, e quindi produrre al giudice, non solo il programma di trattamento, ma anche, verosimilmente, l'attestato di presentazione della richiesta all'U.E.P.E., il Giudice potrà concedere un breve rinvio - eventualmente previa richiesta di termine a difesa - per consentire alla parte interessata di formulare la domanda all'U.E.P.E. e di produrre quindi al giudice l'attestazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza.

Qualora il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti per concedere la sospensione, darà un rinvio breve per permettere all'U.E.P.E. l'elaborazione del programma, assumendo gli opportuni provvedimenti in relazione ad eventuali misure cautelari, anche tenendo conto del fatto che lo svolgimento della messa alla prova non è compatibile con la detenzione.

3) FASE DI INDAGINE DA PARTE DELL'UEPE

Come indicato sul modulo MAP1, successivamente all'udienza di rinvio l'interessato dovrà contattare il funzionario incaricato dell'U.E.P.E. (il cui nominativo è indicato sull'attestato di acquisizione dell'istanza) al fine di concordare gli appuntamenti finalizzati alla predisposizione del programma di trattamento.

L'U.E.P.E. provvederà, entro il termine stabilito dal Tribunale (non inferiore a tre mesi), ad elaborare in accordo con l'interessato il relativo programma di trattamento, inviandolo corredato da relazione sociale.

4) UDIENZA DI TRATTAZIONE DELL' ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA

Alla successiva udienza, il giudice, sentite le parti e, ove necessario la P.O., acquisito l'esito degli accertamenti eventualmente disposti *ex art. 464-bis*, comma 5, c.p.p.:

a) dispone la sospensione con messa alla prova, se del caso integrando o modificando il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'art. 464-*bis* c.p.p. ed ai fini di cui al comma 3 dell'art. 464-*quater* c.p.p., indicando il periodo complessivo della messa alla prova, nonché imponendo le relative prescrizioni (tra le quali la durata complessiva in giorni/ore di Lavoro di Pubblica utilità prescritta) e fissando un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti, nonché un termine (di regola, giorni 10) entro il quale presentarsi all'U.E.P.E.. In questo caso si sospende il termine di prescrizione durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 -*ter* c.p.);

b) respinge la richiesta.

L'eventuale rigetto dell'istanza e l'eventuale ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova sono immediatamente comunicati all'U.E.P.E. a cura della cancelleria. Dopo che il provvedimento è divenuto irrevocabile ai sensi dell'art. 464-*quater* c.p.p., la cancelleria cura l'invio all'ufficio schede dell'ordinanza di sospensione del processo ai fini dell'iscrizione nel certificato del casellario.

Sarà cura dell'UEPE trasmettere alla cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza copia del verbale di messa alla prova, sottoscritto dal Direttore dell'U.E.P.E. e dall'imputato ai fini dell'inserimento nel fascicolo processuale. L'U.E.P.E. provvederà, altresì, a relazionare periodicamente al Giudice sull'andamento della prova.

5) FASE ESECUTIVA

Durante la messa alla prova l'U.E.P.E. controllerà l'attuazione del programma di trattamento con le modalità proprie del servizio e relazionerà al giudice periodicamente, con cadenza trimestrale ed alla conclusione della misura, e comunque entro la data stabilita dal Giudice per l'udienza di valutazione della messa alla prova. La fissazione della data di udienza di verifica potrà prevedere un periodo

congruo all'eventuale recupero di prestazione LPU non svolta per comprovati motivi (4/5 settimane).

5.1 Modifiche temporanee: eventuali modifiche temporanee agli impegni previsti nel programma di trattamento potranno essere disposte dall'autorità giudiziaria competente, su istanza di parte debitamente motivata ed inoltrata dall'U.E.P.E. con parere e sentito il pubblico ministero.

5.2 Proroga dei termini per gravi motivi: il termine per l'adempimento del programma di trattamento può essere prorogato, su istanza di parte, dall'autorità giudiziaria competente, non più di una volta e solo per gravi motivi, ai sensi e nei modi di cui all'art. 464-*quinquies* c.p.p..

6) UDIENZA DI VERIFICA SULL'ESITO DELLA MESSA ALLA PROVA

Entro dieci giorni prima della data di udienza di verifica della messa alla prova (indicata dal Giudice in ordinanza) l'UEPE trasmetterà presso la competente cancelleria la relazione conclusiva, con facoltà per le parti di prendere visione ed estrarne copia.

Il Giudice, all'esito dell'udienza:

- in caso di esito positivo della prova, dichiara estinto il reato con sentenza;
- in caso di esito negativo della prova, dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.

Nei casi previsti dall'art. 168-*quater* c.p. il Giudice dispone con ordinanza la revoca della messa alla prova. A tal fine dispone, se necessario, l'anticipazione dell'udienza fissata per la decisione sull'esito della prova.

Cuneo, 1.6.2021


Il Presidente del Tribunale di Cuneo
dr. Paolo Giovanni Demarchi Albengo



Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Cuneo
dr. Marcello Pisanu



Il Direttore dell'Ufficio di Esecuzione penale esterna di Cuneo
Dr.ssa Laura Bottero



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo
avv. Claudio Massa

